

## Lotto 5

# CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI LOGRATO

## POLIZZA ELETTRONICA

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;  
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;  
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;  
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione;  
per "Società": l'impresa assicuratrice;  
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;  
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;  
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;  
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

##### Art.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 C.C.

##### Art.2-Pagamento del premio e decorrenza della garanzia-

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

#### Art.3-Modifiche dell'assicurazione-

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art.4-Aggravamento del rischio-

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

#### Art.5-Diminuzione del rischio-

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art.6-Recesso in caso di sinistro-

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art.7-Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione-

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### Art.8-Oneri Fiscali -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art.9-Foro competente-

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### Art.10-Rinvio alle norme di legge-

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

#### Art.11-Rischio Assicurato-

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

#### Art.12-Esclusioni-

Sono esclusi i danni:

- a)causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b)di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché, a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

#### Art.13-Conservazione delle cose assicurate-

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né, sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né, collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

#### Art.14-In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art.1914 C.C.

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

a) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

c) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale

ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

#### Art.15-Esagerazione dolosa del danno-

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art.16-Procedura per la valutazione del danno-

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art.17-Mandato dei Periti-

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.14.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.18.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art.18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza del caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art.18-Determinazione del danno-

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

**A)** Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A 1) defalcato dell'importo come ad A 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art.14, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

**B)** Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come B 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 3), defalcato dell'importo stimato come a B 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazioni, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B 1-B2 oppure B3-B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

#### Art.19-Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché, delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### Art.20-Limito massimo dell'indennizzo-

Salvo il caso previsto dell'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art.21-Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni-

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art.22-Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza-

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.23-Ispezione delle cose assicurate-

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.24-Pagamento dell'indennizzo-

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.12 a).

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1) ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESI NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

### 2) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

### 3) DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq;

- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non risultino messi in funzione.

Qualora siano stati utilizzati per l'effrazione mezzi conformi lo scoperto non verrà applicato.

### 4) IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.

### 5) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

A parziale deroga dell'art.12 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti

popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le esclusioni dell'art.12 l) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento della copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza quale franchigia per l'estensione medesima;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per l'estensione medesima.

#### 6) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE.

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate con un massimo risarcimento di euro 50.000,00=.

Sono altresì indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino ad un ulteriore limite di euro 50.000,00=.

#### 7) LAVORO STRAORDINARIO.

A parziale deroga dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'Art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 8) TRASPORTI AEREI.

A parziale deroga dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.

#### 9) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE.

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

#### 10) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI.

A parziale deroga di quanto disposto all'Art.12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite di polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito: gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

#### 11) FRANCHIGIA.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo pari ad euro 250,00.



#### 12) CLAUSOLA BROKER:

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 10% del premio lordo, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

#### 13) PAGAMENTO DEL PREMIO.

A parziale deroga dell'art.2 delle norme che regolano l'assicurazione, si conviene di elevare il periodo di comporto per il pagamento del premio da 15 a 60 giorni.

#### 14) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

A parziale deroga dell'art.14 lettera b) delle norme che regolano l'assicurazione si conviene di elevare il termine di avviso in caso di sinistro da 3 a 30 giorni.

#### 15) DISDETTA.

Si dà e si prende atto che il termine utile per la disdetta del contratto di cui all'art.7 delle norme che regolano l'assicurazione deve intendersi ridotto a giorni 30.

#### 16) INCLUSIONE NUOVI ENTI.

Le parti si danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate, a fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società, a tenere coperti nuovi Enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati.

#### 17) TACITO RINNOVO ( Deroga )

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo.

Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le tassazioni e condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata.

In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

#### 18) PREDISPOZIONE SEMESTRALE DELLA SITUAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a riepilogare ogni sei mesi dalla data di effetto della polizza la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi al Broker incaricato.

#### 19) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte - e debbono quindi intendersi valide - anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

#### 20) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto, al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

#### 21) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 21 delle C.G.A., se la somma assicurata a qualunque partita, maggiorata del 10%, è solo una parte del valore stimato della partita stessa, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La disposizione di cui sopra si applica anche all'assicurazione del rischio locativo se l'assicurazione è prestata per "il valore a nuovo", il valore stimato della partita è quello di ricostruzione o di rimpiazzo determinato con i criteri di cui alla relativa condizione aggiuntiva.

#### 22) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 12 delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

#### 23) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa, semprechè il sinistro non sia stato provocato con dolo, verso:

- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Società controllate, consociate e collegate;
- Clienti;
- Fornitori.

#### 24) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, ARCHIVI, SCHEDE, DISCHI E NASTRI

La Società risponde sino alla concorrenza di euro 10.330,00= e senza l'applicazione del disposto dell'art. 21 delle C.G.A. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di :

- documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi, modelli, schede, dischi e nastri ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valori di affezione o artistici o scientifici.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

#### 25) SUPPORTI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri, dischi magnetici, schede od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza, ferme le esclusioni di cui all'art. 12 delle C.G.A., a primo rischio assoluto nel limite del 20% della somma assicurata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 250,00.

#### 26) MAGGIORI COSTI

In caso di danno, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato per l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo, per l'applicazione di metodi di lavoro alternativi, per prestazione di servizi da Terzi, nel limite del 20% della somma assicurata. Tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia pari a 3 giorni e con un periodo massimo di indennizzo per danno pari a tre mesi.

**SCHEDA ELETTRONICA****COMUNE DI LOGRATO**

## ENTI ASSICURATI

1) Attrezzature elettroniche in genere (fax, fotocopiatrici, etc.)	Valore totale	10.000,00
2) Impianti antiintrusione, Splinkers, antenne, ripetitori, etc.	Valore totale	5.000,00
3) n° 5 Apparecchiature Radio Ricetrasmittenti/portatili	Valore totale	5.000,00
4) n° 15 Personal Computer + stampanti /video + altre periferiche (modem, switch, etc.) del valore singolo di euro 2.000,00 ovunque ubicati nei locali della Contraente	Valore totale	30.000,00
n° 1 server di rete, router, scanner, gr. continuità, etc	Valore totale	10.000,00
5) Programmi in licenza d'uso	Valore Totale	5.000,00
6) n° 1 impianto condizionamento d'aria	Valore totale	5.000,00
7) n° 1 Impianto telefonico ( commutatori ed app.)	Valore totale	10.000,00
8) n° 1 Impianto di Videosorveglianza	Valore Totale	40.000,00
	<b>VALORE TOTALE</b>	<b>120.000,00</b>

## STATISTICA SINISTRI NEL TRIENNIO =

2011	NULLA
2012	NULLA
2013	NULLA

Premio annuo base d'asta 450,00